



Telecom Italia Media S.p.A.

Roma, 3 marzo 2011  
Prot. AR/010/ccz

**Autorità per le Garanzie nelle  
Comunicazioni  
Direzione Contenuti Audiovisivi e  
Multimediali  
Via Isonzo, 21/b  
00198 Roma**

INVIATO A [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it) e [dic@agcom.it](mailto:dic@agcom.it)

**Oggetto: Telecom Italia Media “Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”**

Si riportano in allegato nell’interesse del Gruppo Telecom Italia Media (di seguito anche TIMedia) le osservazioni in merito al testo della Consultazione Pubblica di cui all’oggetto.

Cordiali saluti.

Telecom Italia Media S.p.A.

1 di 9



Telecom Italia Media S.p.A.

## ALLEGATO

### CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'AUTORITÀ' NELL'ATTIVITÀ' DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

#### PREMESSA

Telecom Italia Media condivide l'approccio del documento posto in consultazione diretto ad affrontare il tema della tutela del diritto d'autore e della lotta alla pirateria non solo dal punto di vista della repressione delle violazioni, ma anche da quello della promozione di un'alternativa legale e quindi di un nuovo mercato dei contenuti digitali a vantaggio dei diversi soggetti coinvolti nella catena del valore.

Il documento è improntato alla ricerca dell'equilibrio degli interessi coinvolti anche attraverso l'istituzione di un Tavolo Tecnico permanente con i soggetti che operano nel mercato di riferimento al fine di poter meglio definire gli strumenti di intervento nell'ambito delle diverse proposte avanzate da AGCOM.

Proprio perché la necessità è quella di definire gli strumenti di intervento più corretti, attraverso il bilanciamento degli interessi dei diversi soggetti coinvolti, si ritiene che il Tavolo Tecnico debba essere avviato fin da subito per discutere i contenuti delle tematiche della presente consultazione e definire gli strumenti e le procedure più adeguate per favorire lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti audiovisivi on-line da un lato e per contrastare in maniera efficace il fenomeno della pirateria digitale dall'altro. Il Tavolo Tecnico che ha natura permanente potrà poi proseguire le sue attività in fase di implementazione ex-post del provvedimento finale.

Ciò premesso, TIMedia intende aderire al Tavolo Tecnico permanente e segnala la necessità che le attività di detto Tavolo siano coordinate e razionalizzate rispetto alle attività e alle competenze degli alcuni organismi già operanti in materia di diritto d'autore tra cui il "Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore" (previsto dall'articolo 190, della legge del 22 aprile 1941, n. 633) e il "Comitato Tecnico contro la pirateria" (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con riferimento alle proposte di intervento avanzate da AGCOM e sottoposte a consultazione, TIMedia fornirà le proprie osservazioni nel proseguo del presente documento. Tuttavia poiché tali proposte sono al momento solo delineate a grandi

2 di 9

linee, si ritiene che anche il testo finale che seguirà alla presente consultazione oltre a essere discusso nell'ambito del Tavolo Tecnico dovrà essere oggetto di un'ulteriore Consultazione pubblica.

### **3. Proposte d'intervento**

#### **3.3.1. Rimozione delle barriere per lo sviluppo di un'offerta legale: l'accesso ai contenuti premium e le finestre di programmazione**

#### **3.3.2. L'accesso ai contenuti premium e l'interoperabilità delle piattaforme**

**D1. Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?**

**D2. In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti premium e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?**

**D3. Si ritiene utile un intervento di mediazione dell'Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme disponibili?**

#### **3.3.3 Le finestre di distribuzione**

**D1. Si condivide l'auspicio dell'Autorità di un ripensamento complessivo delle "finestre di distribuzione" e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?**

**D2. In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell'Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?**

Il fenomeno della pirateria sulle piattaforme elettroniche riguarda tutte le opere protette dalla legge sul diritto d'autore come le opere musicali, letterarie, fotografiche ed in particolare le opere cinematografiche e assimilate. Il fenomeno risulta ancor più dannoso, oltre che per i soggetti titolari di diritti d'autore e diritti connessi per tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico nella fase in cui le opere protette e in particolare le opere cinematografiche hanno un forte appeal per il pubblico ovvero subito dopo l'uscita in sala e prima di essere rese disponibili sulla TV in chiaro e diventare quindi diritti "library". Come noto, a fronte di ingenti costi di produzione e di incertezza rispetto ai risultati in termini di successo



Telecom Italia Media S.p.A.

presso il pubblico<sup>1</sup>, la commercializzazione delle opere cinematografiche e assimilate, da sempre, si basa sul sistema delle finestre di distribuzione, finalizzato ad estrarre il massimo valore possibile in ciascun passaggio della catena del valore. In un mercato concorrenziale, il sistema dovrebbe attestarsi spontaneamente sul meccanismo che produce maggiore valore, ma nella realtà ed in particolare in mercati altamente concentrati quali quello radiotelevisivo italiano, ciò può non avvenire per ragioni di varia natura, quali resistenze degli operatori che detengono un notevole peso nel mercato che si traducono in “protezione” di alcuni diritti (ad esempio i diritti pay tv) attraverso clausole di *hold back* ovvero acquisizione “a pacchetto” di tutti i diritti con conseguente indisponibilità dei diritti VOD per soggetti terzi.

Sulla spinta dell’innovazione tecnologica, della diffusione presso il pubblico della banda larga e di *device* che consentono la fruizione di contenuti con alti livelli di qualità, il mercato, su iniziativa di alcuni grandi *content owner*, ha recentemente mostrato segnali di innovazione del sistema delle finestre sperimentando l’inizio della finestra dei diritti VOD in contemporanea con la finestra dell’Home Video. Si tratta infatti di due servizi che pur utilizzando due canali diversi – quello della distribuzione fisica da un lato e quello della distribuzione digitale dall’altro – rispondono alla stessa domanda da parte dell’utente finale. Infatti è lecito attendersi una convergenza di questi due tipi di fruizione da parte degli utenti verso un unico sistema in cui il supporto fisico del contenuto sarà sempre meno rilevante, come è avvenuto per l’industria musicale. Ed infatti il fenomeno della pirateria digitale si acuisce proprio nel periodo che segue l’uscita in sala di un film nel momento cioè del massimo appeal dell’opera. La presenza di un’offerta legale ed alternativa (a prezzi accessibili e ritenuti equi dai consumatori, come ad esempio il prezzo ormai affermato per l’acquisto del singolo brano musicale scaricabile dai maggiori *stores on line*, di buona qualità e con modalità di fruizione *user friendly*) potrebbe da un lato ridurre il danno derivante dalla pirateria e dall’altro favorire lo sviluppo di un nuovo mercato a beneficio dei diversi attori della filiera (è evidente ed inevitabile che una modalità di distribuzione on-line sarà parzialmente sostitutiva dei canali tradizionali di distribuzione e pertanto crea resistenza da parte degli operatori del mercato tradizionale).

Oggi i diritti VOD, pur accessibili (non vengono licenziati in esclusiva), sono ancora soggetti ad una discriminazione in quanto sono resi disponibili di norma (ma con qualche eccezione) solo a valle della finestra dell’Home Video e per un tempo limitato, fino al momento in cui i diritti entrano nella finestra della pay tv (come detto, gli operatori pay tv tendono a “proteggere” la loro finestra di sfruttamento).

---

<sup>1</sup> Per questo tipo di opere si può infatti parlare di *Experience goods* per le quali la qualità del bene è conosciuta solo dopo che è stato acquistato e consumato



Telecom Italia Media S.p.A.

La finestra VOD è quindi ancora discriminata rispetto alle effettive potenzialità di fruizione da parte degli utenti, mentre una sua collocazione temporale in contemporanea e/o a ridosso della finestra dedicata all'Home Video potrebbe risultare un'efficace strumento di contenimento della pirateria digitale, sempre che l'alternativa legale sia soddisfacente in termini di fruizione e prezzo.

Pur condividendo con AGCOM le considerazioni sulla delicatezza della materia, in quanto appannaggio perlopiù della libera contrattazione tra le parti, TIMedia ritiene utile il ruolo di mediazione che AGCOM propone di svolgere tra le parti coinvolte al fine di favorire il superamento degli ostacoli (soprattutto commerciali e contrattuali, prima ancora che normativi) che oggi rallentano lo sviluppo di un'offerta legale. Il Tavolo tecnico potrà essere la sede adeguata per valutare eventuali nuove iniziative e sperimentazioni con il contributo delle parti in causa.

### **3.4. Attività informativa e di “educazione alla legalità”**

**D1. Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?**

**D2. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di inserire nei contratti di hosting e caching un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del diritto d'autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment?**

**D2. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?**

Pur non potendo che condividere l'utilità di una campagna di informazione ed educazione alla legalità, si sottolinea la necessità che la stessa campagna sia interamente finanziata e prodotta dall'Autorità in concerto con le altre Istituzioni competenti ed auspicabilmente con il patrocinio delle alte cariche dello Stato. La campagna dovrebbe in ogni caso distinguersi per innovazione sia rispetto alla modalità che ai contenuti della comunicazione, rifuggendo da approcci “terroristici” che in passato si sono rivelati scarsamente efficaci soprattutto rispetto al pubblico più giovane. Tale campagna potrebbe trovare ampio spazio sui mezzi di comunicazione di tutti gli operatori coinvolti. Tali spazi potrebbero essere messi a disposizione dagli operatori a prezzi agevolati e/o a condizioni di maggior favore in fasce di ampio risalto del pubblico. Ciò appare un contributo equo e ragionevole per le emittenti televisive



Telecom Italia Media S.p.A.

rispetto all'effettivo costo di un'iniziativa del genere dal momento che tali soggetti già sopportano il costo (diretto e indiretto) della pirateria.

### 3.5. Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

**D1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica prevista? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella qui descritta.**

**D2. Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile? Nel caso s'intenda proporre ulteriori procedure alternative, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che le renderebbero preferibili a quelle qui descritte.**

**D3. Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.**

TIMedia ritiene che la definizione di una procedura di *notice and take down* debba essere uno degli argomenti da discutere nell'ambito del Tavolo Tecnico più volte citato nel presente documento in quanto coinvolgente a diverso titolo tutti i soggetti della filiera.

### 3.6 Le licenze collettive estese

**D1. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti, in relazione alle modalità di gestione dei diritti relativi agli utilizzi non commerciali di opere protette online? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.**

**D2. Si condivide il percorso procedurale proposto, consistente nella adozione di apposite disposizioni relative all'efficacia generale degli accordi collettivi volontari e l'eventuale adozione di delibere attuative in relazione agli impegni in materia tariffaria assunti dagli ISP? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.**



Telecom Italia Media S.p.A.

**D3. Si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia come ad esempio quelle di m-payment?**

TIMedia ritiene che il testo posto in consultazione non sia sufficientemente chiaro per poter esprimere un giudizio sul sistema delle licenze collettive estese proposto. Ciò nonostante, si ritiene di poter fare alcune considerazioni di carattere generale.

Così come delineato, il meccanismo dovrebbe prevedere un “compenso” che andrebbe raccolto da enti collettivi di rappresentanza degli autori e dei titolari di diritti connessi e da questi ripartito a valle agli autori o ai titolari dei diritti. Tale compenso sarebbe interamente a carico dell'utente per l'utilizzo di un accesso ad internet a banda larga. Con ciò si presume che l'utilizzo della banda larga sia finalizzato allo scambio e condivisione su reti P2P di contenuti audiovisivi o di opere protette dalla legge sul diritto d'autore. Appare chiaro il richiamo ad un analogo meccanismo come la copia privata, applicato alla banda larga, anziché ai supporti e alle memorie di registrazione.

Un tale meccanismo si traduce in una “tassa” a carico dell'utente finale che avrebbe la finalità di “legalizzare” lo scambio e la condivisione dei file su reti P2P ma avrebbe un duplice effetto negativo: da un lato potrebbe disincentivare l'abbonamento alla banda larga contraddicendo uno dei pilastri dello sviluppo competitivo del nostro Paese, e dall'altro potrebbe disincentivare lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti. Le risorse degli utenti sarebbero infatti sottratte all'offerta legale e gli utenti farebbero un uso libero e legale delle reti P2P per lo scambio di opere audiovisive.

Tale sistema non sembra rispondere agli interessi dei detentori dei diritti, né agli operatori che vogliono promuovere un'offerta legale di contenuti on-line, né agli utenti finali che si vedrebbero imporre un compenso aggiuntivo per un accesso ad internet il cui uso è molteplice e non necessariamente legato alla fruizione di contenuti audiovisivi.

In altre parole il sistema proposto sembra essere in netto contrasto con lo sviluppo di un'offerta legale che la stessa Autorità vuole promuovere.

E ciò senza considerare l'effettiva capacità di rappresentanza degli enti collettivi così come la compatibilità di tale sistema con la normativa internazionale ed in particolare la Convenzione di Berna che prevede il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la messa a disposizione della propria opera.

Posto però l'interesse primario di trovare un meccanismo che assicuri un'equa remunerazione delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore e quindi sviluppi un'offerta legale di contenuti anche audiovisivi sulle piattaforme tecnologiche,



Telecom Italia Media S.p.A.

l'Autorità dovrebbe, adempiendo ai propri compiti istituzionali, promuovere presso le sedi competenti (Parlamento) interventi normativi volti al supporto dello sviluppo di offerte multi-piattaforma legali, correggendo la situazione attuale che ha consentito ad alcuni soggetti di costruire un modello di business basato sulla raccolta pubblicitaria legata alla messa a disposizione del pubblico di contenuti illecitamente acquisiti. In questo senso l'AGCOM si può fare promotrice di accordi generali che ricalchino i modelli oggi in vigore per le licenze generali rilasciate dalle Collecting Societies alle emittenti in chiaro, che si basano su un compenso calcolato in percentuale ai ricavi derivanti dall'attività di sfruttamento dei contenuti.

Sull'argomento infine si ritiene siano meritevoli di essere promossi sistemi di riconoscimento economico per l'utilizzo di contenuti su Internet, che prevedano accordi commerciali tra titolari e proprietari di piattaforme, come ad es. Youtube, dietro il riconoscimento di un compenso in percentuale sullo sfruttamento

Con riferimento alla domanda D3, si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia a condizione che le piattaforme in cui tali pagamenti avvengono siano interoperabili e che non si costituiscano posizioni di gate-keeping da parte di soggetti che operando tali piattaforme impongano tariffe onerose ai fornitori di contenuti con immediati effetti sulla dinamica del prezzo.

### 3.7 Attività di risoluzione di controversie

**D1. Si ritiene che un eventuale ruolo di mediazione svolto dall'Autorità nelle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soggetti interessati a valle dell'applicazione della normativa a tutela del diritto d'autore possa essere utile? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.**

TIMedia ritiene che il ruolo di mediazione di AGCOM vada ulteriormente specificato anche in considerazione del ruolo diretto che l'Autorità ha nel definire i provvedimenti di rimozione (si pone il tema della terziarietà dell'AGCOM in un'eventuale controversia). TIMedia ritiene che il tavolo tecnico sia la sede ideale per discutere eventuali Linee guida o un Regolamento ad hoc su tale materia.



Telecom Italia Media S.p.A.

### **3.8 Istituzione presso l’Autorità di un Tavolo tecnico sul diritto d’autore**

**D1. Si ritiene utile l’iniziativa proposta? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.**

Come anticipato in premessa, TIMedia ritiene non solo utile ma necessaria l’istituzione presso l’Autorità di un Tavolo tecnico sul diritto d’autore, composto da tutti i soggetti e le categorie interessate. Il Tavolo tecnico dovrebbe essere la sede in cui discutere le tematiche oggetto della presente consultazione al fine di definire insieme agli operatori coinvolti le misure e le procedure effettivamente implementabili. Il lavoro del Tavolo tecnico potrebbe poi proseguire in fase di implementazione ex-post una volta approvato il provvedimento definitivo.